

## LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2018, N. 57

"Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici)"



### LEGGE REGIONALE

"Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici)"

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

#### Art. 1

Integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49

1. Dopo il capo II della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici), è inserito il seguente:

"Capo II bis.

Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere

Art. 10 bis.

Soggetti destinatari

- 1. Sono soggetti alle disposizioni del presente capo tutte le strutture turistiche ricettive non alberghiere tra cui sono compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
- 2. Le locazioni turistiche sono gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della l. 431/1998, e sono strutture ricettive non alberghiere alle quali si applicano solo le disposizioni di cui al presente capo.



Art. 10 ter.

Istituzione registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere

- 1. Al fine della conoscenza dell'offerta turistica regionale è istituito il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere che attribuisce il "Codice identificativo di struttura" (CIS).
- 2. Con deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta regionale disciplina le modalità attuative e di gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere.

Art. 10 quater.

Codice identificativo di struttura (CIS)

- 1. Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture non alberghiere, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato, devono indicare apposito codice identificativo di struttura (CIS) di ogni singola unità ricettiva.
- 2. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 10 bis., pubblicano il CIS sugli strumenti utilizzati.
- 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, per la violazione delle disposizioni di cui al presente capo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5.
- 4. I soggetti che non ottemperano correttamente all'obbligo di cui al comma 1, ovvero che contravvengono all'obbligo di riportare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000



per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.

5. I soggetti che non ottemperano correttamente all'obbligo di cui al comma 2, ovvero che contravvengono all'obbligo di pubblicare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.

# Art. 10 quinquies. *Vigilanza e controlli*

- 1. Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità sanitaria nei relativi settori, sia in via autonoma, nell'ambito dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione, che su impulso della Sezione regionale competente in materia di turismo.
- 2. Al fine di contrastare forme illegali di ospitalità, la Sezione regionale competente in materia di turismo e i comuni territorialmente competenti verificano il rispetto degli obblighi di cui al presente capo, anche attraverso il monitoraggio periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unità immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi rilevabili attraverso i siti e i canali *on-line* di promozione e commercializzazione delle strutture e unità immobiliari medesime.
- 3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono incamerati dagli stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

## Art. 10 sexties.

Decorrenza dell'obbligo di indicazione o pubblicazione del CIS

1. La data di decorrenza dell'obbligo di indicare o di pubblicare il codice identificativo di struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato sarà determinata dal



provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 10 ter.. ".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Anna Rita Delgiudice)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI (Domenico De Giosa)



E' estratto del verbale della seduta del 27 novembre 2018 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Anna Rita Delgiudice)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI (Domenico De Giosa)